



**- SERVIZI FINANZIARI**  
Responsabile **Samuela Pera**

## **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE** **N. 29 DEL 30-05-2022**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI PER L'ANNO 2022.**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Preso atto che, a decorrere dall'anno 2022, il D.L. 228/2021, convertito in legge n. 15 del 25 febbraio 2022, ha stabilito che il PEF e le tariffe devono essere approvate entro il 30 aprile di ciascun atto o "nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";

**CONSIDERATO CHE** l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

Richiamate:

- La deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i "criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021";
- la deliberazione n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- La deliberazione n. 57/2020/rif;
- la deliberazione dell'Autorità 158/2020/R/RIF, con cui è stata prevista l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;
- la deliberazione dell'Autorità 238/2020/R/RIF con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif;
- la deliberazione ARERA n. 493/2020/r/rif del 24 novembre 2020, di aggiornamento del metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021;

- la deliberazione n. 138/2021/R/RIF del 30/03/2021 recante “Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2);

VISTE,

- la Deliberazione n. 363/2021/R/RIF con la quale l’Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025, disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti relative al secondo periodo regolatorio 2022-2025 e confermato l’impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF, “... basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni, e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale ...”;
- la Determinazione 4 novembre 2021, n. 2/DRIF/2021;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “chi inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio “pay as you through” e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

EVIDENZIATO che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell’articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal DPR 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

VERIFICATO che il successivo comma 652, consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e “nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti” di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

VISTO, altresì, l’art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i. che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652;

Richiamato inoltre il D.Lgs. 3 settembre 2020 n.116 con cui sono state introdotte importanti modifiche al D.Lgs 3 aprile 2006 n.152 cosiddetto Testo Unico dell’Ambiente (TUA) ed in particolare: ·l’art. 183 con la definizione di “rifiuti urbani” uniformandola a quella comunitaria, facendo così venir meno i cosiddetti rifiuti assimilati; ·l’art.184 con la classificazione dei rifiuti ed in particolare con la parziale modifica dell’elenco dei rifiuti speciali; ·l’abrogazione della lett. g) del comma 2 dell’art.198 con il venir meno del potere dei comuni di regolamentare l’assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali;

·l’art.238 comma 10 con l’esclusione della corresponsione della componente tariffaria, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico;

PRESO ATTO della validazione, che attesta la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle

informazioni contenute nel PEF;

**VISTI**, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014):

- 660. “Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”;
- 682. “Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI:  
1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta (...);”;

**PRESO ATTO** che è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base dei già citati Regolamento comunale e Piano Finanziario, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell'Autorità;

**Accertato** che la tariffa TARI, istituita con decorrenza 1° gennaio 2014, in luogo della TARES, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base degli stessi criteri determinati con il regolamento di cui al d.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, già utilizzati per determinare le misure tariffarie della TIA e della TARES e che tali criteri, come di seguito riassunti, consentono di calcolare le tariffe per le diverse tipologie di utenza, domestica e non domestica:

- la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
- l'applicazione della componente TARI dell'Imposta Unica Municipale (IUC) è diretta alla copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- la tariffa è composta da una parte fissa ed una variabile;
- la tariffa è distinta in utenze domestiche e utenze non domestiche;
- le utenze domestiche devono essere agevolate, secondo le espresse previsioni dell'art. 49, comma 10, del decreto legislativo 5.2.1997 n. 22 e dell'art. 4, comma 2, del d.P.R. 27.4.1999 n. 158;
- la tariffa fissa per le utenze domestiche è data da una quota unitaria dei costi fissi e dalla superficie dell'abitazione;
- la tariffa variabile per le utenze domestiche è data dal numero dei componenti il nucleo familiare;
- la tariffa fissa per le utenze non domestiche è data da una quota unitaria dei costi fissi e dalla superficie dei locali occupati;
- la tariffa variabile per utenze non domestiche è data dal coefficiente potenziale di produzione secondo la tipologia dell'attività svolta;
- la TARI assume natura tributaria non essendo stati realizzati sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico.

CONSIDERATO che con la delibera n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 Arera ha approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;

RILEVATO che, le indicazioni riportate dalle deliberazioni Arera n. 443/2019 e n.363/2021, confermano l’utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi: - suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;

- determinazione dei corrispettivi da applicare all’utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

**Considerata** l’opportunità di adottare criteri agevolativi in grado di garantire maggiore protezione ai nuclei familiari più numerosi, che tengano conto della composizione degli stessi, nonché di fattori come la presenza di invalidi e di ultra sessantacinquenni e valutata pertanto opportuna la conferma dei criteri come di seguito riportati, secondo il seguente calcolo:

punteggio tabella A) + eventuale bonus – (B+C) = percentuale di agevolazione, ammissibile fino all’esonero totale dal tributo

TABELLA PER IL CALCOLO DELLE ESENZIONI E RIDUZIONI SULLA TARI

Fasce ISEE		Punteggio
Da Euro	A Euro	
0,00 €	6.896,00 €	100
6.897,00 €	8.487,00 €	90
8.488,00 €	10.609,00 €	80
10.610,00 €	12.731,00 €	70
12.732,00 €	14.853,00 €	60
14.854,00 €	16.974,00 €	50
16.975,00 €	19.096,00 €	40
19.097,00 €	21.218,00 €	30
21.219,00 €	23.340,00 €	20
23.341,00 €	25.462,00 €	10
25.463,00 €	oltre	0

B) Proprietà di altri immobili (oltre all’abitazione principale) con percentuale almeno del 50%; sono da escludersi nel conteggio i fabbricati di cat. C/2, C/6, C/7 e D10 – **penalità: 50 punti**

C) Acquisto negli ultimi 12 mesi di autovettura di nuova immatricolazione superiore a 1600 cc o di un motociclo di nuova immatricolazione superiore a 600 cc - **penalità: 50 punti**

## Bonus:

### 1. Bonus "under 26"

Figlio/i conviventi a carico minori di 26 anni

Punteggio: **10 punti** per ogni figlio

### 2. Bonus "over 65"

Componenti del nucleo familiare con più di 65 anni

Punteggio: **10 punti** per ogni persona con più di 65 anni presente nel nucleo.

### 3. Bonus "diversamente abili"

Punteggio:

**5 punti** per invalidità tra 67% e 74%

**10 punti** per invalidità tra 74% e 100% (senza indennità di accompagnamento)

**15 punti** per invalidità al 100% con indennità di accompagnamento

## CALCOLO PERCENTUALE ESENZIONE RIDUZIONE:

$(\text{Punteggio ISEE} + \text{Bonus}) - (B+C) = \% \text{ riduzione della Bolletta TARI}$

**PRESO ATTO** che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

**VISTO** il comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, che recita: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

**VISTO** il T.U.E.L. del 18/8/2000, n. 267;

**RILEVATO** che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. 267/00;

**CON VOTI** favorevoli n. \_\_, n. \_\_ contrari e n. \_\_ astenuti, espressi nelle forme di legge da n. \_\_ consiglieri presenti,

## DELIBERA

1. le premesse, che qui vengono integralmente richiamate ed approvate formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti ka, kb, kc e kd applicati, per la gestione dei rifiuti urbani (TARI) a valere per l'anno 2022 come individuate secondo il metodo normalizzato di cui al d.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, quali risultano dai prospetti 1) e 2) allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che le misure tariffarie in oggetto sono indicate al netto di eventuali addizionali ed accessori;
4. di dare atto, con riferimento alle agevolazioni i cui criteri sono stati indicati in premessa, il comune provvederà, per l'anno 2022, a riconoscere agevolazioni per un importo complessivo non superiore a € 30.000,00, interamente finanziata con fondi ordinari di bilancio; qualora l'entità degli effettivi aventi diritto sia tale da superare la somma sopra indicata, si provvederà a ridurre la percentuale di agevolazione in modo da soddisfare proporzionalmente tutte le richieste pervenute;
5. di prevedere per l'anno 2022 le scadenze delle rate per il pagamento della TARI, come segue:
  - a. 15 luglio (prima rata o soluzione unica)
  - b. 15 settembre
  - c. 15 novembre.
6. di dare atto che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Finanziario;
7. di provvedere alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
8. di demandare ai competenti uffici le necessarie regolazioni contabili conseguenti alle riduzioni/agevolazioni introdotte con la presente deliberazione;
9. di trasmettere la presente deliberazione ai competenti uffici per i provvedimenti di competenza;



**- SERVIZI FINANZIARI**  
Responsabile **Samuela Pera**

## **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO:** APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI PER L'ANNO 2022.

### **Parere di regolarità tecnica:**

si esprime parere Favorevole sulla regolarità tecnica della proposta ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Responsabile del Servizio  
Samuela Pera

### **Parere di regolarità contabile:**

si esprime parere Favorevole sulla regolarità contabile della proposta ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Responsabile del Servizio  
Samuela Pera

# TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 2022

nucleo	utenze	mq	riduzione variabile	Ka 2022	ka*superfici e	Quota unitaria fissa (Costi fissi totali/sommat oria di ka*superfici)	Tariffa fissa 2022	imponibile fissa 2022 (CON RIDUZIONI)	kb min -50%	kb min	kb max	kb max +50%	kb 2022	numero utenze*kb	Costo Unitario (Cu)	QuV	QuV unitario	Tariffa variabile 2022	imponibile variabile 2022(CON RIDUZIONI)				
1	828	86.007	-	0,86	73.966	1,09	0,94	80.275	0,3	0,6	1	1,5	0,8	662,4	1,12	86,50	96,44	77,16	63.685,03				
2	779	86.811	-	0,94	81.603	1,09	1,02	88.584	0,7	1,4	1,8	2,7	1,45	1129,55	1,12	86,50	96,44	139,84	108.739,21				
3	567	66.848	-	1,02	68.185	1,09	1,11	73.986	0,9	1,8	2,3	3,45	1,85	1048,95	1,12	86,50	96,44	178,42	100.965,76				
4	347	41.827	-	1,1	46.009	1,09	1,20	49.858	1,1	2,2	3	4,5	2,2	763,4	1,12	86,50	96,44	212,18	73.425,95				
5	96	11.972	-	1,17	14.007	1,09	1,27	15.040	1,45	2,9	3,6	5,4	2,9	278,4	1,12	86,50	96,44	279,69	26.650,23				
6	55	8.812	-	1,23	10.839	1,09	1,34	11.593	1,7	3,4	4,1	6,15	3,4	187	1,12	86,50	96,44	327,91	17.835,18				
1	34	3.915	15%	0,86	3.367	1,09	0,94	3.663	0,3	0,6	1	1,5	0,8	27,2	1,12	86,50	96,44	77,16	2.229,80				
2	70	8.785	15%	0,94	8.258	1,09	1,02	8.985	0,7	1,4	1,8	2,7	1,45	101,5	1,12	86,50	96,44	139,84	8.320,77				
3	47	6.389	15%	1,02	6.517	1,09	1,11	7.090	0,9	1,8	2,3	3,45	1,85	86,95	1,12	86,50	96,44	178,42	7.127,99				
4	32	5.004	15%	1,1	5.504	1,09	1,20	5.989	1,1	2,2	3	4,5	2,2	70,4	1,12	86,50	96,44	212,18	5.771,26				
5	6	960	15%	1,17	1.123	1,09	1,27	1.222	1,45	2,9	3,6	5,4	2,9	17,4	1,12	86,50	96,44	279,69	1.426,42				
6	3	485	15%	1,23	597	1,09	1,34	649	1,7	3,4	4,1	6,15	3,4	10,2	1,12	86,50	96,44	327,91	836,18				
1	11	208	20%	0,86	179	1,09	0,94	195	0,3	0,6	1	1,5	0,8	8,8	1,12	86,50	96,44	77,16	678,97				
2	29	1.343	20%	0,94	1.262	1,09	1,02	1.374	0,7	1,4	1,8	2,7	1,45	42,05	1,12	86,50	96,44	139,84	3.244,40				
3	87	5.820	20%	1,02	5.936	1,09	1,11	6.458	0,9	1,8	2,3	3,45	1,85	160,95	1,12	86,50	96,44	178,42	12.418,23				
4	72	6.688	20%	1,1	7.357	1,09	1,20	8.004	1,1	2,2	3	4,5	2,2	158,4	1,12	86,50	96,44	212,18	12.221,48				
5	40	4.492	20%	1,17	5.256	1,09	1,27	5.719	1,45	2,9	3,6	5,4	2,9	116	1,12	86,50	96,44	279,69	8.950,08				
6	103	18.892	20%	1,23	23.237	1,09	1,34	25.282	1,7	3,4	4,1	6,15	3,4	350,2	1,12	86,50	96,44	327,91	27.019,97				
1	32	1.034	30%	0,86	889	1,09	0,94	967	0,3	0,6	1	1,5	0,8	25,6	1,12	86,50	96,44	77,16	1.728,29				
2	45	2.141	30%	0,94	2.013	1,09	1,02	2.190	0,7	1,4	1,8	2,7	1,45	65,25	1,12	86,50	96,44	139,84	4.405,12				
3	58	3.979	30%	1,02	4.059	1,09	1,11	4.416	0,9	1,8	2,3	3,45	1,85	107,3	1,12	86,50	96,44	178,42	7.243,97				
4	77	6.968	30%	1,1	7.664	1,09	1,20	8.339	1,1	2,2	3	4,5	2,2	169,4	1,12	86,50	96,44	212,18	11.436,42				
5	52	5.736	30%	1,17	6.712	1,09	1,27	7.302	1,45	2,9	3,6	5,4	2,9	150,8	1,12	86,50	96,44	279,69	10.180,71				
6	45	7.162	30%	1,23	8.809	1,09	1,34	9.584	1,7	3,4	4,1	6,15	3,4	153	1,12	86,50	96,44	327,91	10.329,24				
1	430	17.511	100%	0,86	15.059	1,09	0,94	16.385	0,3	0,6	1	1,5	0,8	344	1,12	86,50	96,44	77,16	-				
2	515	20.640	100%	0,94	19.401	1,09	1,02	21.109	0,7	1,4	1,8	2,7	1,45	746,75	1,12	86,50	96,44	139,84	-				
3	295	11.658	100%	1,02	11.891	1,09	1,11	12.937	0,9	1,8	2,3	3,45	1,85	545,75	1,12	86,50	96,44	178,42	-				
4	148	6.284	100%	1,1	6.912	1,09	1,20	7.521	1,1	2,2	3	4,5	2,2	325,6	1,12	86,50	96,44	212,18	-				
5	59	2.906	100%	1,17	3.400	1,09	1,27	3.699	1,45	2,9	3,6	5,4	2,9	171,1	1,12	86,50	96,44	279,69	-				
6	46	2.457	100%	1,23	3.022	1,09	1,34	3.288	1,7	3,4	4,1	6,15	3,4	156,4	1,12	86,50	96,44	327,91	-				
					453.034						491.702						8180,7						526.870,68

## RIPARTIZIONE UD-UND

UD 55%  
UND 45%

DA PEF 2022 TOTALE UD  
CF 894.003 491.702 492.902  
CV 957.947 526.871 788.986

**Costo Unitario (Cu) 1,12**

Budget 2022 quantità raccolte rifiuti Borgo in kg 1.415.186  
si ipotizza che il 50% sia per UD e il 50% sia per UND  
Budget 2022 quantità raccolte rifiuti Borgo in kg UD 707.593

QuV 86,5

**TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 2022**

numero categoria	Categorie	MQ	kc 2022	kc min - 50%	Kc min	Kc max	Kc max +50%	superficie*K c	Agg unitario kc	TARIFFE FISSE 2022	IMPONIBILE FISSO 2022	kd 2022	kd min -50%	kd min	Kd max	kd max +50%	superficie*K d	Agg unitario kd	TARIFFE VARIABILI 2022	IMPONIBILE VARIABILE 2022 CON RIDUZIONI
01	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	3.751	0,43	0,215	0,43	0,61	0,915	1.613	2,68	1,15	4.321	3,98	1,99	3,98	5,65	8,475	14.929	0,28	1,12	4.186,91
02	CINEMA E TEATRI	205	0,46	0,195	0,39	0,46	0,69	94	2,68	1,23	253	4,25	1,8	3,6	4,25	6,375	871	0,28	1,19	244,35
03	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	24.415	0,52	0,215	0,43	0,52	0,78	12.696	2,68	1,39	34.014	4,8	2	4	4,8	7,2	117.194	0,28	1,35	32.867,62
04	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	1.072	0,81	0,37	0,74	0,81	1,215	868	2,68	2,17	2.326	7,45	3,39	6,78	7,45	11,175	7.986	0,28	2,09	2.239,83
05	STABILIMENTI BALNEARI		0,67	0,225	0,45	0,67	1,005	-	2,68	1,80	-	6,18	2,055	4,11	6,18	9,27	-	0,28	1,73	-
06	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	8.129	0,56	0,165	0,33	0,56	0,84	4.552	2,68	1,50	12.196	5,12	1,51	3,02	5,12	7,68	41.620	0,28	1,44	11.672,67
07	ALBERGHI CON RISTORANTE		1,59	0,54	1,08	1,59	2,385	-	2,68	4,26	-	14,67	4,975	9,95	14,67	22,005	-	0,28	4,11	-
08	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	6.213	1,19	0,425	0,85	1,19	1,785	7.393	2,68	3,19	19.808	10,98	3,9	7,8	10,98	16,47	68.219	0,28	3,08	19.132,28
09	CASE DI CURA E RIPOSO, CASERME	-	1,47	0,445	0,89	1,47	2,205	-	2,68	3,94	-	13,55	4,105	8,21	13,55	20,325	-	0,28	3,80	-
10	OSPEDALI		1,7	0,41	0,82	1,7	2,55	-	2,68	4,55	-	15,67	3,775	7,55	15,67	23,505	-	0,28	4,39	-
11	UFFICI, AGENZIE	5.340	1,47	0,485	0,97	1,47	2,205	7.850	2,68	3,94	21.031	13,55	4,45	8,9	13,55	20,325	72.357	0,28	3,80	20.292,88
12	BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO, STUDI PROFESSIONALI	1.786	0,86	0,255	0,51	0,86	1,29	1.536	2,68	2,30	4.115	7,89	2,34	4,68	7,89	11,835	14.092	0,28	2,21	3.952,04
13	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	3.967	1,22	0,46	0,92	1,22	1,83	4.840	2,68	3,27	12.966	11,26	4,225	8,45	11,26	16,89	44.668	0,28	3,16	12.527,48
14	EDICOLE, FARMACIE, TABACCAI, PLURILICENZE	456	1,44	0,48	0,96	1,44	2,16	657	2,68	3,86	1.759	13,21	4,425	8,85	13,21	19,815	6.024	0,28	3,70	1.689,39
15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	334	0,86	0,36	0,72	0,86	1,29	287	2,68	2,30	770	7,9	3,33	6,66	7,9	11,85	2.639	0,28	2,22	740,01
17	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARUCCHIERE, BARBIERI, ESTETISTE	1.453	1,12	0,49	0,98	1,12	1,68	1.627	2,68	3,00	4.360	10,32	4,5	9	10,32	15,48	14.995	0,28	2,89	4.028,28
18	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAMI, IDRAULICI, FABBRI, ELETTRICISTI	833	0,99	0,37	0,74	0,99	1,485	825	2,68	2,65	2.209	9,1	3,4	6,8	9,1	13,65	7.580	0,28	2,55	1.988,12
19	CARROZZERIE, AUTOFFICINE, ELETTRAUTO	4.835	1,26	0,435	0,87	1,26	1,89	6.092	2,68	3,38	16.321	11,58	4,01	8,02	11,58	17,37	55.989	0,28	3,25	11.638,02
20	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	65.242	0,89	0,16	0,32	0,89	1,335	58.065	2,68	2,38	155.563	12	1,465	2,93	8,2	12,3	782.901	0,28	3,37	192.713,48
21	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	23.034	0,88	0,215	0,43	0,88	1,32	20.270	2,68	2,36	54.306	9	2	4	8,1	12,15	207.306	0,28	2,52	57.204,03
22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	2.970	3,25	1,625	3,25	9,84	14,76	9.651	2,68	8,71	25.857	29,93	14,965	29,93	90,55	135,825	88.880	0,28	8,39	24.926,96
23	MENSE BIRRERIE HAMBURGHIERE		2,67	1,335	2,67	4,33	6,495	-	2,68	7,15	-	24,6	12,3	24,6	39,8	59,7	-	0,28	6,90	-
24	BAR, CAFFE', PASTICCERIE	1.703	2,45	1,225	2,45	7,04	10,56	4.172	2,68	6,56	11.178	22,55	11,275	22,55	64,77	97,155	38.403	0,28	6,32	10.770,21
25	SUPERMERCATI, PANE E PASTA, MACELLERIE, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	2.415	2,34	0,745	1,49	2,34	3,51	5.651	2,68	6,27	15.140	21,55	6,86	13,72	21,55	32,325	52.043	0,28	6,04	14.595,79
26	PLURILICENZE ALIMENTARI E MISTE		2,34	0,745	1,49	2,34	3,51	-	2,68	6,27	-	21,5	6,85	13,7	21,5	32,325	-	0,28	6,03	-
27	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	336	4,23	2,115	4,23	10,76	16,14	1.421	2,68	11,33	3.808	38,9	19,45	38,9	98,96	148,44	13.070	0,28	10,91	3.665,66
28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI		1,98	0,735	1,47	1,98	2,97	-	2,68	5,30	-	18,2	6,755	13,51	18,2	27,3	-	0,28	5,10	-
30	DISCOTECHE, NIGHT CLUB		1,83	0,37	0,74	1,83	2,745	-	2,68	4,90	-	16,83	3,4	6,8	16,83	25,245	-	0,28	4,72	-
31	B&B		0,8					-	2,68	2,14	-	7,34					-	0,28	2,06	-
		158.489						150.162			402.301						1.651.767			431.076,01

**RIPARTIZIONE UD-UND**

UD	55%
UND	45%

Agg. Fissa	2,68
Agg. Variabile	0,28

		UD		
DA PEF TOTALE 2022		TOTALE	ORIGINARI	RETTIFICATI
CF		894.003	402.301	402.301
CV		957.947	431.076	463.246